



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio III - Diritto allo studio. Europa e scuola.*  
*Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale*

Ai Gestori delle scuole paritarie di ogni ordine e grado dell'Emilia-Romagna  
Loro Sedi

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell'Emilia-Romagna  
Loro Sedi

**Oggetto: Scuole paritarie di ogni ordine e grado con sede in Emilia-Romagna. Disposizioni per la presentazione delle domande di attivazione di nuovi corsi completi a partire dalla prima classe, a.s. 2024-2025.**

Con la presente nota si forniscono indicazioni per la presentazione delle richieste di attivazione di nuovi corsi completi a partire dalla prima classe per le scuole primarie e secondarie di I e II grado.

Tali richieste si collocano all'interno del quadro delineato dalla normativa vigente ed in particolare:

- 1) Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 29 novembre 2007 n. 267 *“Regolamento recante: Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n.250, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 febbraio 2006, n. 27”* che all’art. 1 comma 8 prescrive quanto segue: *“In caso di sdoppiamento di un corso già funzionante il gestore deve chiedere entro 30 giorni dal termine ultimo delle iscrizioni annualmente stabilito per l’iscrizione degli alunni, l’estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi, a partire dalla prima e con prospettiva di completamento del corso. A norma dell’art. 1 comma 4 della Legge 10 marzo 2000 n. 62 la parità non può essere riconosciuta, di norma, a singole classi”*;
- 2) Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 10 ottobre 2008 n. 83 *“Linee guida per l’attuazione del decreto ministeriale concernente la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento”* che recita all’art. 4 commi:
  - a. 4.6 *“In caso di sdoppiamento di un corso già funzionante il gestore deve chiedere entro 30 giorni dal termine ultimo annualmente stabilito per l’iscrizione degli alunni, l’estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi, a partire dalla prima e con prospettiva di completamento del corso. Ai sensi dell’art. 1 comma 4, della Legge 10 marzo 2000 n. 62 la parità, di norma, non può essere riconosciuta a singole classi”*;

Stante quanto sopra delineato, con la presente si dispone quanto segue.



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio III - Diritto allo studio. Europa e scuola.*  
*Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale*

Le scuole paritarie primarie e secondarie di I e II grado che intendano avviare nuove classi prime in previsione dell'attivazione di un corso completo presenteranno richiesta all'Ufficio di Ambito Territoriale competente, **entro il termine perentorio del 31 marzo 2024**. La richiesta dovrà essere accompagnata da relazione tecnica rilasciata da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale di competenza, che attesti, comprendendovi il nuovo corso, l'idoneità della struttura edilizia, degli spazi interni ed esterni, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti tecnologici rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia, di sicurezza e di igiene dei locali scolastici ed alle norme e regolamenti comunque applicabili, compreso quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e successive integrazioni e modifiche, e confermi il possesso delle certificazioni e delle autorizzazioni previste dalle norme e rilasciate dalle competenti autorità (Comune, ASL, Vigili del Fuoco, ecc...).

Tale relazione dovrà inoltre illustrare la disposizione e l'utilizzo degli spazi interni ed esterni della scuola, il numero massimo di persone accoglibili in ciascun locale e la destinazione d'uso di ciascun locale. Alla richiesta saranno allegati i documenti e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti l'identità e la precedente scolarità degli allievi, i titoli di studio e le abilitazioni dei docenti (ove nuovi assunti).

Accertata la regolarità della richiesta e della documentazione allegata, i Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali emaneranno i decreti di estensione del riconoscimento di parità alle nuove classi prime in previsione del completamento del nuovo corso.

Il Vice Direttore Generale  
Bruno E. Di Palma

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)